

BREVI NOTE al DISEGNO DI LEGGE di iniziativa dei senatori

Pillon, Candura, Pellegrini, Ostellari, Piarulli, D'Angelo, Evangelista, Giarrusso, Riccardi

Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

§

Il Ddl (primo firmatario sen.) Pillon n. 735s/2018 ha aperto il Vaso di Pandora nella trattazione del diritto di famiglia. Si è difatti immediatamente aperta una appassionata discussione che vede contrapposti chi intende: **(a) mantenere lo status quo** (dopo lo scioglimento dell'unione genitore padre/genitrice madre, composta dal passaggio della c.d. separazione **dei** genitori alla c.d. separazione **dai** genitori, e quanto alla realtà, alla c.d. separazione dei figli **da uno solo dei** genitori, stante la creazione giurisprudenziale del c.d. genitore collocatario, che corrisponde al genitore "esclusivo", ante l. 54/2006,), **(b) cambiare lo status quo** dando concreta attuazione alla l. 54/2006 in favore di un **affidamento materialmente condiviso**, fondato su autentici **"rapporti equilibrati e continuativi"**.

Infatti dall'entrata in vigore della (gravemente inattuata) l. 54/2006, **nel 94% dei casi la madre è genitore "collocatario"** (ergo, *de facto* affidatario esclusivo), ed il padre diviene un mero "frequentatore" ma obbligato pagatore (apparentemente perequatore), così avendo vanificato la *ratio legis*, nonché la stessa interpretazione letterale, della **l. 54/2006**, che ha all'opposto voluto far cessare l'affido esclusivo in favore di quello condiviso. Un cambio radicale mai avvenuto, atteso che quasi tutti **gli affidamenti condivisi sono tali solo formalmente ma non sostanzialmente**.

Infatti da molto tempo (almeno da 20/30 anni, *ante* e *post* 2006 nulla è cambiato) quello che si realizza di fatto e **per costante e pressochè uniforme decisione dei Tribunali è il seguente consolidato schema:**

- il padre deve subito lasciare la casa famiglia (perché?)
- nella casa di famiglia rimane la donna-madre con i figli, indifferentemente da chi risulti proprietario (perché?)
- il padre continuerà a pagare l'eventuale quota di mutuo della casa d'abitazione
- il padre dovrà reperirsi un alloggio a sue spese, di cui si tiene però poco conto
- il padre dovrà versare il mantenimento per i figli (assegno perequativo calcolato a spanne e senza alcuna concreta valutazione dei bisogni dei figli)
- il padre dovrà versare nel mantenimento per i figli anche le spese straordinarie (che si pretende essere tutto tranne che imprevedibili come vuole l'etimologia della parola, perché?)
- il padre perderà il contatto/rapporto equilibrato con i figli e nell'ipotesi migliore trascorrerà con gli stessi 59 gg/anno, ossia il 16% della vita degli stessi (perché, se prima ne trascorreva il 30/40/50% o anche di più?)
- i genitori (ed il ramo parentale) del padre perderanno il contatto/rapporto equilibrato con i nipoti (perché?), etc.

Ciò che avviene costantemente **è la pretesa di far coincidere la realizzazione del "miglior interesse dei figli" con la (mono)genitorialità di uno solo dei genitori,**

marginalizzando l'altro genitore. La bigenitorialità cede il passo alla monogenitorialità, mascherata da affidamento condiviso.

Viene prescritta quale unica soluzione un modello di famiglia di fatto monogenitoriale, famiglia che seppure dissoltasi nel saldo rapporto antecedente tra i genitori si pone palesemente in spregio al dettato codicistico ex **art. 337 ter, primo comma c.c.** secondo cui **"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori"**.

La **legge 54/2006** avrebbe dovuto avere rivoluzionato il **diritto di famiglia** da tempo. Se solo la si fosse applicata in questi 12 anni. Il palese ed esplicito intento della legge di 12 anni fa era di **abbandonare realmente l'affido esclusivo del minore** (monogenitoriale) in favore della **salvaguardia della bigenitorialità, nell'intento di realizzare il miglior interesse del minore.**

Per realizzare la l. 54/2006 uno dei due genitori non deve pertanto divenire (per volontà del giudice o per volontà dell'altro genitore, o per volontà dei Servizi Sociali) un ologramma (come relegato, dalla prassi consolidata dei tribunali, a mero "frequentatore"/"visitatore" al 16%, concedendosi solo week end alternati - e solo di recente con anche generosamente un giorno a settimana, ovviamente dopo la scuola e sino alla cena -, 15 giorni di vacanza estiva, Pasqua e Natale alternati, e telefonata programmata al pari di un carcerato). Come lo vogliamo chiamare un genitore che d'improvviso passa da una gestione equilibrata (30/40/50% o più) del tempo con il figlio/figli, obtorto collo al 16% come deciso dal giudice o come poi attuato dai Servizi Sociali?

Tale prassi demolisce le fondamenta di una famiglia che, seppure scioltasi, deve però continuare, seppur frazionata, a garantire saldo il rapporto co-bigenitoriale. Per il bene dei minori, per il bene dei genitori che amano i propri figli e non ultimo per il bene della società tutta. Poiché indebolendo la cellula della famiglia si compromettono lo sviluppo emotivo, cognitivo, psicologico delle persone. E si creano soggetti disturbati, disagiati, sofferenti. Con un costo enorme di salute pubblica.

Discutiamo dunque della demolizione, della rimozione, della violazione di diritti inviolabili, fondamentali ex artt. 29 e 30 Cost., e art. 8 Cedu.

La discussione sulla bigenitorialità, come ripeto da tempo, è **oramai una seria battaglia sui diritti civili.**

E' la contrapposizione tra chi vuole realmente una **realità adultocentrica** (con un solo genitore al centro) e chi vuole che entrambi i genitori abbiano eguali diritti e doveri dinanzi ai figli, per il bene dello sviluppo equilibrato dei figli.

Per essere e fare da genitori, essi entrambi devono essere realmente presenti nella vita dei figli. La qualità del tempo trascorso con essi non può prescindere da un'adeguata quantità di esso.

Chi contrasta questa uguaglianza (dei genitori dinanzi ai figli e con i figli) racconta falsamente ancora oggi la perdurante versione di una famiglia composta da un padre indefesso lavoratore, che solo saltuariamente torna a casa e che solo

raramente (ed in modo approssimativo) si occupa dell'educazione e della cura dei figli, e all'opposto di una madre che svolge l'impegnativo ruolo di casalinga e accuditrice amorevole della prole. Una cartolina dell'Italia fino agli anni '50. La narrazione del padre minatore o camionista e della madre unica nume tutelare del focolare domestico. Ma la società è fortemente cambiata e la gestione paritaria (amorevole e felice) nei ruoli genitoriali, nonché nell'organizzazione e nel lavoro, sono una realtà ben visibile a tutti, da tempo.

*

Sicché è evidente come in senso contrario ad un sistema pressochè consolidato di **prassi contrarie alla bigenitorialità** si ponga il Ddl Pillon.

Invece ideologicamente si sono subito levate le critiche feroci da più parti, scomodando argomentazioni poco pertinenti, quali "occorre affrontare caso per caso e non decidere con ciclostilati" (ciò che invece è proprio avvenuto sino ad oggi, poiché in vari tribunali il provvedimento dell'ordinanza presidenziale era addirittura prestampato ed indicava come genitore "collocatario" la sola mamma del minore!). Oppure spendendosi argomentazioni inverosimili quali la violenza in famiglia o il divario reddituale tra i genitori. Critiche non pertinenti poiché il Ddl Pillon non si occupa né alimenta in alcun modo tutto ciò.

Il Ddl Pillon si occupa invece di dare piena attuazione alla l. 54/2006 e agli artt. 29 e 30 Cost.

Ossia di offrire una gestione oculata, preventiva e organizzata di una materia straordinariamente importante poiché **coinvolge numeri impressionanti: qualche milione di persone**, se contiamo tutte le persone coinvolte separate, divorziate, ex conviventi, ex unioni civili, tra quelle passate e attuali, investendo genitori, figli minori e non (coinvolti anche sino ai 26 anni quanto agli effetti del mantenimento), nonni e parenti.

Un numero impressionante di persone, un problema di salute pubblica, le fondamenta stessa della società civile.

I principi su cui è fondato il Ddl Pillon devono essere condivisi da chi ha a cuore il **vero interesse del minore**, pretendendosi almeno 2 passaggi fondamentali: **la salvaguardia della bigenitorialità e la celere e risolutiva gestione della conflittualità**. Ed infatti il Ddl Pillon prescrive: 1) la **bigenitorialità autentica** (tempi paritetici o quasi, dunque conseguentemente anche mantenimento diretto); 2) la **gestione immediata e ragionevole della conflittualità** al fine di non trascinarla dannosamente per anni (mediazione obbligatoria, piano genitoriale, coordinatore genitoriale); 3) il **contrasto all'alienazione genitoriale**, ossia uno dei fenomeni più gravi, odiosi, dannosi e impuniti.

Il Ddl Pillon vuole semplicemente garantire l'uguaglianza dei genitori dinanzi ai figli e soffocare nel minor tempo possibile la conflittualità tra i genitori.

Chi è contrario a tutto ciò lo fa perché (a) è a favore della disuguaglianza tra i genitori dinanzi ai figli, ritenendo un genitore più dotato e meritevole dell'altro; (b) ritiene che questa disuguaglianza sia indispensabile per

continuare a garantire privilegi (casa di famiglia e assegno perequativo senza rendicontazione, potere assoluto sui figli etc.); (c) intende mantenere molto alta la conflittualità nel diritto di famiglia (cause lunghe, patrocini onerosissimi, consulenze infinite etc.) per motivi grettamente economici.

La relazione introduttiva del Ddl Pillon è assai chiara al riguardo: *"I criteri (...) sono sostanzialmente quattro: a) **mediazione civile obbligatoria** per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; b) **equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari**; c) **mantenimento in forma diretta senza automatismi**; d) **contrasto della alienazione genitoriale**."*

I principi fondamentali del Ddl devono essere pienamente condivisi, proprio perché finalmente tesi a realizzare **l'autentico interesse del minore**.

*

Nello specifico mi soffermerei poi su due argomenti di rilievo.

Quanto alla **mediazione familiare "obbligatoria"** in realtà l'obbligo permane solo all'inizio come avviene già in vari Paesi europei ed oltreoceano.

Invero, la mediazione familiare oggi appare nel nostro ordinamento solo fugacemente con il **secondo comma dell'art. 337-octies c.c.**, nella parte in cui prescrive che il giudice, ottenuto il consenso delle parti, può rinviare l'adozione dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo. Il Ddl Pillon si ripromette di colmare quindi un vuoto legislativo prospettando uno strumento molto importante.

Si prevede l'istituzione di un albo nazionale dei mediatori familiari, con requisiti importanti per esservi ammessi (art. 1), nonché obblighi di riservatezza e di segreto professionale (art. 2), un procedimento particolare di mediazione familiare (art. 3), nonché i compensi professionali (art. 4). **E' giusto infatti che il mediatore familiare sia dotato di straordinarie e specifiche qualità.**

Si introducono, limitatamente ai procedimenti giudiziari contenziosi (non consensuali) di separazione e di divorzio, nonché in quelli che coinvolgono direttamente o indirettamente figli minori: a) il tentativo obbligatorio della mediazione familiare quale condizione di procedibilità del relativo ricorso giudiziale (art. 7); b) l'invio coattivo in sede di udienza presidenziale alla mediazione familiare che non si sia svolta in precedenza (art. 8); c) l'invito alla mediazione familiare nei procedimenti di revisione delle condizioni relative all'affidamento (art. 13).

Se l'obbligatorietà nella mediazione ha un senso è proprio **nel diritto di famiglia**, materia in cui è necessario tentare seriamente e subito di riattivare un dialogo interrotto tra le parti. La mediazione familiare è altro rispetto alla gestione di una trattativa legale o di una transazione, perché consiste in un percorso nel quale al raggiungimento di un accordo si auspica che si possa accompagnare anche la costruzione, la ricostruzione, o la conservazione di una relazione (il legame cogenitoriale) che, nel precipuo interesse dei figli, non può distruggersi.

Il mediatore deve soltanto essere in grado di aiutare le parti ad impostare l'assetto post coniugale, favorendo la conservazione di una relazione almeno minimale tra i genitori.

La mediazione può evitare anni di grave conflittualità tra i genitori, con effetti devastanti sulla psiche, sul fisico, sull'esistenza, sul patrimonio. Anni decorsi i quali molto spesso si rinvengono solo macerie.

Certo, la mediazione spesso funziona solo dove non c'è elevatissima conflittualità ma anche quando i contendenti vengono trattati paritariamente sin dall'inizio. E questo spesso non avviene in giudizio.

E' indiscutibile come **l'autodeterminazione** (dei "separandi") sia un diritto ed al tempo stesso la preconditione per la riuscita di qualsiasi intervento di sostegno alla genitorialità, ma occorre evidenziare come i mediatori più capaci siano in grado di trasformare il dissenso in consenso nel corso della mediazione, e soprattutto siano capaci riaprire un canale comunicativo tra i contendenti.

E' pur vero che la mediazione potrà **risolvere solo una parte dei conflitti/contenziosi** ma così potrà comunque evitare (anche solo per qualche migliaia di persone ogni anno) che ci si massacri per anni nelle aule giudiziarie, in danno della serenità dei minori.

Forse sarebbe però utile introdurre una modifica al Ddl che consenta di attribuire la stessa **efficacia** e lo stesso iter agli accordi raggiunti dinanzi al mediatore, in modo analogo a quello previsto per la negoziazione assistita, così da semplificarne il raggiungimento dell'efficacia, senza dover necessariamente ripassare da una omologa.

*

Un ulteriore tema che il disegno di legge affronta - introducendo con gli artt. 17 e 18 alcune modifiche alla parte specifica del codice civile che si occupa degli ordini di protezione contro gli abusi familiari - è quello degli **ordini di protezione** per contrastare le condotte genitoriali che, nel corso del giudizio di separazione o successivamente, si rilevano lesive dei diritti "relazionali" del minore, ostacolandone i rapporti familiari e parentali, e nel caso in cui il figlio minore (evidentemente quale conseguenza dei comportamenti di un genitore), **manifesti rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo all'altro genitore**. Per interrompere e sanzionare tali situazioni il disegno di legge prescrive l'utilizzazione degli ordini di protezione indicati nell'art. 342-bis del codice civile, inserito con la riforma di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari). La riforma che il disegno di legge propone è di attuare meglio quanto già in realtà previsto (implicitamente nel contenuto dell'**art. 709-ter c.p.c.**, strumento idoneo a contrastare inadempimenti e atti pregiudizievoli ma scarsamente adoperato o solo tardivamente), e secondo alcuni di estendere il campo di applicazione degli ordini di protezione ai comportamenti che ostacolano la relazione del minore con un genitore o con altre figure parentali o che causano alienazione genitoriale.

Si prescrive dunque al Giudice di intervenire anche in caso di **alienazione genitoriale**¹ (artt. 17, 18) ossia delle **gravi condotte ostacolanti e finalizzate ad allontanare e rimuovere o cancellare l'altro genitore** (ovvero anche un ascendente importante quale il/la nonno/nonna) dal rapporto con il figlio, fattispecie pari a migliaia di casi ogni anno (si rimanda per un approfondimento scientifico a due libri: CASONATO, MAZZOLA, *Alienazione genitoriale e sindrome da alienazione genitoriale*, KEY ed., 2016; MAZZOLA, *Il danno da deprivazione genitoriale*, Key ed., 2018).

Alienazione genitoriale (composta da fatti illeciti o da inadempimenti)² che non può e non deve essere confusa con la Pas (ossia la Sindrome da Alienazione Parentale), come molti confusi commentatori continuano a scrivere.

Il Ddl Pillon prevede esplicitamente che si possa ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; disponendo con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale o l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata. Finalmente si affronta un grave fenomeno che deve essere contrastato con nettezza e non con l'impunità che ancora oggi alimenta l'alienazione genitoriale, distruggendo o compromettendo in modo spesso irreversibile almeno due diritti fondamentali: **il diritto alla bigenitorialità (del figlio alienato) e il diritto alla genitorialità (del genitore alienato)**.

*

In conclusione: il conflitto familiare deve essere **prevenuto, immediatamente interrotto e devono essere "disarmati" i separandi contendenti**. Con regole paritarie e chiare questo può avvenire. Con l'applicazione ancora volutamente distorta della legge 54/2006 no.

Chi vuole realmente l'interesse del minore si preoccupa di mettere sullo stesso piano i genitori, non di fare scivolare uno dei due verso l'abisso, compromettendo lo sviluppo equilibrato del minore in adulto.

Roma 23-10-2018

Marcello Adriano Mazzola

¹ L'Alienazione Parentale è stata appena inclusa nel nuovo ICD-11, come sinonimo del "Caregiver-child relationship problem (QE52.0)" [*Parental alienation is not a separate diagnosis in ICD-11, but is considered a synonym or an index term for a specific diagnosis, that is, caregiver-child relationship problem (QE52.0): Description: Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child relationship associated with significant disturbance in functioning*]. La cui International Classification of Diseases (ICD-11) è a cura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/547677013>.

² Ci sono sempre di più Tribunali che accertano in modo netto e chiaro fattispecie di grave alienazione genitoriale (da ultimo Trib. Castrovillari 27.7.18 e Trib. Min. Brescia decr. 26.7.18; Trib. Cosenza, sez. II, 18.10.2017; Trib. Treviso, sez. I, 13.11.2015; Trib. Cosenza, sez. II, decr. 29.7.2015 n. 778; Trib. Roma, sez. I, 27.6.2014; Trib. Min. Trieste, 21.8.2013; Trib. Roma, sez. I, 13.9.2011, n. 17546; App. Catanzaro, sez. I, decr. 18.12.2015, n. 3405; App. Firenze, sez. fer., decr. 22-29.8.2007; oltre ad aver chiarito la Cassazione che va indagata: Cass, sez. I, 8.4.2016, n. 6919).